

## UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA DIREZIONE GENERALE

Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

pec drsi@postacert.istruzione.it mail direzione-sicilia@istruzione.it C.F. 80018500829



## Al Dirigente Scolastico del

**E p.c. ai** Dirigenti degli Ambiti Territoriali LORO SEDI

Oggetto: parere concessione permessi retribuiti per diritto allo studio – corsi online/Università telematiche – Art. 10, comma 2, Atto unilaterale USR Sicilia del 17/03/2016

Con riferimento alla richiesta di parere della docente , pervenuta alla scrivente per il Suo tramite con nota prot. 1304 del 31/03/2017 ed in relazione all'art. 10, comma 2, dell'atto unilaterale USR Sicilia 17/03/2017 in materia di fruizione dei permessi per il diritto allo studio, si espone quanto segue.

Come espressamente previsto nell'orientamento applicativo M166 del 25/09/2011, l'Aran conferma le disposizioni contenute nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 12/2011 nel senso che i permessi per motivi di studio possono essere fruiti solo per lezioni e corsi di studio, espressamente indicati, il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l'orario di lavoro. Con l'attestato di partecipazione o di frequenza, il lavoratore certifica sia la circostanza dell'effettiva presenza alle lezioni sia quella che le medesime lezioni si svolgono all'interno dell'orario di lavoro (la reale giustificazione della fruizione dei permessi).

In particolare, e per il caso che qui interessa, lo stesso orientamento specifica che per la partecipazione ai corsi delle Università telematiche, il lavoratore, non essendo tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti, può ragionevolmente seguire le lezioni anche al di fuori dell'orario di lavoro. Viene così conseguentemente meno la necessità di fruizione dei permessi di cui si tratta. Pertanto, non essendoci alcun obbligo a partecipare alle lezioni interattive in orari rigidi, il lavoratore dovrà scegliere orari di collegamento compatibili con l'orario di servizio nell'Amministrazione di appartenenza.

"A diverse conclusioni potrebbe pervenirsi solo nel caso in cui il dipendente fosse in grado di presentare tutta la prescritta documentazione, ed in particolare un certificato dell'Università che, con conseguente assunzione di responsabilità da parte della stessa Università, attesti che quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica. In tale caso gli elementi da considerare sono due:

- 1) il fatto che sia le giornate che gli orari devono essere necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative.
- 2) la certificazione che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni" (orientamento applicativo ARAN- M166 del 25/09/2011).

Si allega alla presente l'orientamento citato.

## IL DIRETTORE GENERALE

Maria Luisa Altomonte

Firmato digitalmente da ALTOMONTE MARIA LUISA C = IT

Ŏ = MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA/80185250588

Dirigente: Luca Girardi 2 091/6909203 Uca.girardi2@istruzione.it

I permessi per diritto allo studio possono essere fruiti anche per la partecipazione ai corsi organizzati dalle Università telematiche?

I permessi per motivi di studio possono essere fruiti solo per lezioni e corsi di studio, espressamente indicati, il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l'orario di lavoro. Si tratta di previsioni finalizzate a garantire il beneficio al lavoratore, nel rispetto tuttavia delle esigenze organizzative dell'ente e secondo modalità tali da evitare ogni forma di possibile abuso nella fruizione, a danno sia dell'amministrazione sia degli altri lavoratori che potrebbero avere interesse.

In tale ambito, l'attestato di partecipazione o frequenza assume un rilievo prioritario in quanto certifica sia la circostanza dell'effettiva presenza alle lezioni sia quella che le medesime lezioni si svolgono all'interno dell'orario di lavoro (la reale giustificazione della fruizione dei permessi).

Pertanto, per quanto riguarda la partecipazione ai corsi delle università telematiche, proprio la circostanza che il lavoratore non è tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti induce a ritenere che ciò possa avvenire anche al di fuori dell'orario di lavoro, con il conseguente venire meno di ogni necessità di fruizione dei permessi di cui si tratta. Infatti, non essendo obbligato a partecipare necessariamente alle lezioni in orari rigidi, come avviene nella Università ordinaria, il lavoratore potrebbe sempre scegliere orari di collegamento compatibili con l'orario di lavoro nell'ente.

Del resto, lo stesso MIUR, nel proprio parere **Prot. 09/207/RET/2 del 20.9.2009** (che pure ha determinato l'insorgenza di dubbi applicativi), afferma che: "
la metodologia di e-learning non implica la frequenza dei corsi in orari prestabiliti
"

In altri termini il permesso serve a giustificare l'assenza dal servizio da parte del lavoratore interessato e tale assenza deve essere documentata con una dichiarazione dell'autorità scolastica o universitaria che attesti la partecipazione ai corsi per le ore di lavoro non prestate

sino alla concorrenza di 150 ore.

L' art. 13 del CCNL del 16 maggio 2001 stabilisce, infatti, che: "Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione.

Utili indicazioni sulle corrette modalità di fruizione dei permessi per motivi di studio, con specifico riferimento proprio alla disciplina contrattuale, ivi compreso il profilo del collegamento tra frequenza ed utilizzo dei permessi per studio, sono contenute nella recente sentenza della Cassazione Sez. Lavoro n. 10344/2008.

Proprio per le particolari modalità di frequenza dei corsi universitari telematici e la sostanziale impossibilità di certificazione della stessa da parte delle Università, che non consentono il rispetto delle condizioni richieste dalla disciplina negoziale in materia, inducono ad escludere, in relazione agli stessi, la possibilità di riconoscimento dei permessi di cui sopra.

A diverse conclusioni potrebbe pervenirsi solo nel caso in cui il dipendente fosse in grado di presentare tutta la prescritta documentazione, ed in particolare un certificato dell'Università che, con conseguente assunzione di responsabilità da parte della stessa Università, attesti che quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica.

In tale caso gli elementi da considerare sono due:

1) il fatto che sia le giornate che gli orari devono essere necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative.

e) la certificazione che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seg	uire le lezioni.